

D.P.R. 30 giugno 2009, n. 0168/Pres. (1).

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'*articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c), della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)*.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 15 luglio 2009, n. 28.

Il Presidente

Vista la *legge regionale 7 luglio 2006, n. 11*, recante "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 13 della menzionata *legge regionale 7 luglio 2006, n. 11*, e in particolare:

- il comma 2 laddove la Regione, al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, si impegna a fornire assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero;

- il comma 3, lettera b) il quale prevede che la Regione sostenga le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;

- il comma 4 laddove la Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, sostiene:

- alla lettera b) le adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'*articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)*, in attuazione a quanto previsto dall'*articolo 6, comma 8, della legge 184/1983* e successive modifiche;

- alla lettera c) l'affidamento familiare;

Visto, altresì, il comma 5 del medesimo *articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* che prevede che gli interventi economici di cui sopra, indicati al comma 3, lettera b) e al comma 4, lettere b) e c) del summenzionato articolo 13, siano erogati dal Servizio sociale dei Comuni;

Visto, inoltre, il comma 6 dello stesso *articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* che dispone che con regolamento regionale siano determinati sia i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalità in questione, sia la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c);

Vista la Delib.G.R. 30 ottobre 2008, n. 2220 con la quale è stata approvata in via preliminare la bozza di "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e della misura e modalità di utilizzo delle risorse da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'*articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c), della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)*";

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori, espresso ai sensi dell'*articolo 21, comma 1, lettera d) della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49* (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche e integrazioni, con nota prot. n. 14/PN/d/09 del 25 febbraio 2009, la quale contiene anche delle proposte di modifiche formali, alcune delle quali si ritiene di recepire; in particolare non si ritiene di recepire l'osservazione in merito all'articolo 2, in quanto è lo stesso articolo 13 che, al comma 6, lettera b) della *legge regionale n. 11/2006* dispone che le risorse siano ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, quella in merito all'articolo 4 relativamente al suggerimento di estendere gli interventi finanziabili anche a quelli di promozione dell'affido familiare, in quanto tale attività sarà attuata attraverso l'emanazione di apposite linee guida, già in corso di predisposizione;

Vista la delibera n. 19 del 3 dicembre 2008 della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, la quale, ai sensi dell'*articolo 1, comma 7, lettera d) della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8* (Disposizioni urgenti in attuazione del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, come modificato dal *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229* e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali) e successive modificazioni esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni, che si ritiene di recepire:

"a) la percentuale di destinazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 2 possa essere spostata a uno o all'altro intervento in caso di esubero di fondi in un gruppo o nell'altro;

b) venga stabilito preliminarmente un progetto personalizzato";

Visto l'estratto del processo verbale n. 43 del 17 dicembre 2008, del Consiglio delle autonomie locali, il quale, ai sensi dell'*articolo 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1* (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprime parere favorevole con le medesime modifiche proposte in sede di Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;

Atteso che la Consulta regionale per le famiglie, ai sensi dell'*articolo 21 della legge regionale n. 11/2006*, nella seduta del 29 aprile 2009 ha espresso parere favorevole;

Vista la nota del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 2.6/3809-09 dell'8 maggio 2009, con la quale si comunica che la III Commissione permanente nella seduta del 7 maggio 2009 ha espresso favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'*articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17*;

Su conforme Delib.G.R. 11 giugno 2009, n. 1359 con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'*articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)";

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'*articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e*

c), della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c), della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)

Articolo 1

Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'*articolo 13, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'*articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 11/2006*, nonché la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici al fine di sostenere le famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, nonché garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazioni di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia.

Articolo 2

Destinatari.

1. Ai sensi dall'*articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 11/2006* i destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, di cui all'*articolo 17, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Articolo 3

Criteria di riparto ed erogazione.

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite come segue:
 - a) l'80% sulla base della popolazione adulta residente in ogni ambito distrettuale;
 - b) il 20% sulla base del numero di adozioni e di affidi familiari attuati in ogni ambito distrettuale nell'anno precedente o, qualora i dati non siano disponibili, dell'anno antecedente.
 2. I dati relativi alle percentuali indicate al comma 1, lettera a) sono desunti dalla rilevazione annuale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), quelli indicati alla lettera b) sono desunti dalla rilevazione annuale del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA) di cui alla *legge 23 dicembre 1997, n. 451* (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).
 3. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni annualmente in un'unica soluzione.
-
-

Articolo 4

Misura, modalità e criteri per la concessione dei benefici da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni.

1. I fondi trasferiti agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni secondo il riparto di cui all'articolo 3 sono destinati ai seguenti interventi:
 - a) sostegno delle spese sostenute dalle famiglie e derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
 - b) sostegno di adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi della *legge 5 febbraio 1992, n. 104* (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - c) sostegno all'affidamento familiare.
2. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni destinano i fondi trasferiti secondo le seguenti modalità:
 - a) il 60% per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b);
 - b) il 40% per gli interventi di cui al comma 1, lettera c).
3. L'eventuale disponibilità residua di una delle quote è trasferita all'altra quota.
4. Il finanziamento regionale concorre a sostenere:
 - a) rimborsi spese, di cui al comma 1, lettera a), per:
 - 1) costo dei titoli di viaggio per l'utilizzo dei mezzi di trasporto fino all'80% della spesa sostenuta;
 - 2) costo di un quinto del prezzo medio, in Italia, alla data di partenza, di un litro di benzina per ogni chilometro percorso;
 - 3) costo per pedaggi autostradali;
 - 4) costo di pernottamento fino ad una spesa massima di € 200,00 giornaliera o costi di locazione di un immobile per un importo massimo di € 500,00 mensili, per il tempo strettamente

necessario agli adempimenti amministrativo-burocratici come attestato dall'ente autorizzato di cui all'*articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184* (Diritto del minore ad una famiglia);

b) spese di cui al comma 1, lettera b):

1) spese per servizi e interventi di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale, specificatamente attivati a favore del minore dal Servizio sociale dei Comuni;

2) rimborsi spese sostenute direttamente dalle famiglie, qualora non siano attivati i servizi e gli interventi di cui al comma 4, lettera b) numero 1), per interventi, previsti nell'ambito del progetto personalizzato concordato con il Servizio sociale dei Comuni, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale a favore del minore per un periodo massimo di 12 mesi;

3) rimborsi spese sostenute direttamente dalle famiglie per presidi sanitari e prestazioni sociosanitarie a favore del minore qualora non fornite dal sistema sanitario regionale, per un periodo massimo di 12 mesi;

c) spese di cui al comma 1, lettera c):

1) spese per servizi e interventi di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale, specificatamente attivati a favore del minore dal Servizio sociale dei Comuni e finalizzati all'aiuto personale del minore soltanto qualora non garantiti da altri benefici normativi in materia di disabilità e di affidamento familiare;

2) rimborsi spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, soltanto qualora non siano sostenute da altri benefici normativi in materia di affido familiare e qualora non siano attivati i servizi e gli interventi di cui al comma 4, lettera c), numero 1), per interventi, previsti nell'ambito del progetto personalizzato concordato con il Servizio sociale dei Comuni, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale a favore del minore per un periodo massimo di 12 mesi;

3) rimborsi spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, per presidi sanitari e prestazioni sociosanitarie a favore del minore qualora non fornite dal sistema sanitario regionale, per un periodo massimo di 12 mesi;

4) rimborsi spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, per servizi e interventi, previsti nell'ambito del progetto personalizzato concordato con il Servizio sociale dei Comuni, finalizzati all'aiuto personale del minore qualora non previsti da altri benefici normativi in materia di disabilità e di affidamento familiare per un periodo massimo di 12 mesi.

5. Tutte le spese sostenute dalle famiglie, così come indicato al comma 4, devono essere dimostrate da idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

6. Le spese di cui al comma 1 lettere a) e b) sono ammissibili per le famiglie che possiedono un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*) e successive modifiche e integrazioni, pari o inferiore a € 50.000,00 annui.

Articolo 5

Rendicontazione.

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, destinatari dei finanziamenti, rendicontano ai sensi dell'*articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Articolo 6

Valutazione.

1. L'amministrazione regionale, nell'ambito delle funzioni di osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'*articolo 26 della legge regionale n. 6/2006*, verifica, ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 11/2006*, l'efficacia degli interventi realizzati ai sensi del presente regolamento.
 2. La valutazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, ai sensi dell'*articolo 24 della legge regionale n. 11/2006*, riguarda i risultati ottenuti con gli interventi realizzati, le modalità organizzative adottate nonché la spesa sostenuta e si basa su criteri di efficacia e di efficienza.
 3. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni forniscono alla Direzione salute e protezione sociale la documentazione richiesta ai fini della valutazione, integrata da un prospetto delle spese per tipologia di intervento effettuato.
-
-

Articolo 7

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
-
-